

Cons. e

.....

Comune di Cerami

C. Roma, 95

94010 CERAMI (EN)

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità di documenti comunali.

I Sigg. e, Consiglieri comunali di Cerami (EN), hanno riferito a questa Commissione di aver chiesto al Segretario comunale l'accesso al brogliaccio di giunta e di averne ricevuto, con nota 5 novembre 2008 n. 9770, un diniego motivato dalla considerazione che si tratterebbe di un mero libro di appunti che nulla avrebbe a che fare con la volontà della giunta.

Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione.

Al riguardo si osserva che, a quanto si evince dalle affermazioni dei richiedenti, il brogliaccio sarebbe un documento ufficioso in cui vengono sinteticamente riportate, ad uso interno, le attività compiute in sede di giunta. Esso è quindi sicuramente un atto accessibile, dato che ai sensi dell'art. 22, comma 11, lett. d), della legge n. 241/90 anche gli atti interni rientrano nel concetto di "documento amministrativo", indipendentemente dalla loro eventuale idoneità probatoria.

Ciò premesso è indubbio che gli attuali richiedenti possano accedere a tale documento, tenuto conto che ai sensi degli artt. 10 e 43 del decreto legislativo n. 267/2000 i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali non solo il libero e incondizionato accesso ai documenti amministrativi comunali ma anche tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, che è quello di controllare l'attività degli organi istituzionali del Comune.

Di conseguenza, salvo espressa eccezione di legge, ai consiglieri comunali non può essere opposto alcun divieto, determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo alla loro funzione.

Arch.
Comune di Valbrona
Via Vittorio Veneto, 6
22039 VALBRONA (CO)

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità di documenti comunali.

L'Arch., responsabile dell'Area tecnica del Comune di Valbrona, ha chiesto a questa Commissione se il suo Ufficio sia tenuto a far conoscere, alla persona nei cui confronti l'Ufficio stesso ha avviato un procedimento per la verifica di eventuali abusi edilizi su segnalazione di un terzo, il nominativo di tale terzo.

Al riguardo questa Commissione osserva che, secondo l'attuale indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, T.A.R. Lombardia-Brescia, Sez. I, sentenza n. 1469/2008), ogni soggetto ha il diritto di conoscere con precisione i contenuti e gli autori di denunce e segnalazioni che abbiano dato origine ad un procedimento ispettivo o sanzionatorio nei suoi confronti. Infatti la tolleranza verso denunce segrete o anonime deve ritenersi un valore estraneo alla Costituzione, alla luce del principio, sancito dall'art. 111, secondo cui l'accusato ha diritto di interrogare e far interrogare le persone che rendano dichiarazioni a suo carico.

Si esprime pertanto il parere che l'accesso debba essere concesso.

Sig.
Coordinatore Cittadino
Italia dei Valori
.....
70010 SAMMICHELE DI BARI

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità di documenti comunali.

Il Sig....., Presidente del circolo per la "Trasparenza e legalità" del Comune di Sammichele di Bari, riferisce di aver chiesto al Comune di poter accedere a vari documenti amministrativi comunali, tra i quali le ordinanze sindacali n. 19 del 9 giugno 2008 e n. 42 del 3 ottobre 2008, entrambe riguardanti l'apertura e la chiusura di un tratto stradale cittadino; ed ha fatto presente che a tale richiesta l'Amministrazione, ha risposto di non poter consentire l'accesso, perché il diritto d'accesso è esercitabile solo da chi vi abbia un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, interesse che non sarebbe ravvisabile nel richiedente.

Ciò premesso il Sig. chiede di conoscere il parere di questa Commissione in proposito.

Al riguardo si osserva che il Sig. dichiara di essere cittadino di Sammichele di Bari ed ivi residente, e che pertanto, quanto all'interesse all'accesso, la disciplina applicabile nei suoi confronti non è quella generale della legge n. 241/90 ma quella speciale dell'art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000, secondo cui i cittadini comunali possono accedere liberamente agli atti amministrativi del proprio Comune, con la sola eccezione di atti espressamente sottratti all'accesso, per motivi di tutela della riservatezza, da norme legislative o regolamentari.

E poiché tale eccezione evidentemente non ricorre, trattandosi di atti che sono stati addirittura pubblicati nell'albo pretorio, nulla osta a che venga concesso il richiesto accesso.

Avv.
Via
71015 SANNICANDRO GARGANICO
(FG)

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità di documenti comunali.

L'Avv., residente in Sannicandro Garganico, ha chiesto al proprio Comune che gli venga certificato o comunque precisato il periodo durante il quale un segretario comunale (del quale ritiene di dover omettere il nome) ha prestato servizio presso il Comune; successivamente ha chiesto l'accesso al fascicolo personale di tale segretario. L'Amministrazione ha dato risposta negativa. A seguito di ciò l'Avv., con note pervenute il 4 luglio ed il 17 dicembre 2008, ha chiesto in proposito il parere di questa Commissione.

Al riguardo si osserva che l'accesso ai fascicoli personali altrui è consentito soltanto se, la domanda d'accesso sia stata preliminarmente comunicata ai controinteressati, e cioè a *"tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza"*, dal momento che nel fascicolo personale possono essere contenuti documenti relativi a dati sensibili o giudiziari, per i quali, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, *"l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno n. 196, in caso di dati che siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*. E poiché tale comunicazione non risulta effettuata né dal richiedente né dall'Amministrazione la domanda d'accesso al fascicolo personale dovrebbe ritenersi – allo stato – improcedibile.

Ovviamente resta fermo che il richiedente, in qualità di cittadino comunale, potrebbe ottenere – ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 267/2000 – l'informazione richiesta ed ottenere l'accesso quanto meno ai provvedimenti comunali di assunzione in servizio e di cessazione dal servizio dell'innominato segretario comunale in questione.

Sig.

.....

OGGETTO: Parere in merito all'accesso agli atti del Consiglio comunale.

Con mail in data 4 luglio 2008, il sig., residente nel comune di Sestu, in provincia di Cagliari, ha formulato a questa Commissione parere in merito all'accessibilità dei verbali delle sedute del Consiglio comunale. In particolare, riferisce che in passato ha sempre ottenuto dagli uffici comunali copia dei documenti richiesti. Diversamente, in merito all'ultima richiesta del 5 giugno 2008 avente ad oggetto copia dei verbali relativi alle sedute successive all'11 febbraio 2008, il comune ha chiesto al di motivare l'interesse all'accesso. Preliminarmente, si osserva che la disciplina generale sul diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90 stabilisce che, per poter esercitare l'accesso, il richiedente deve far constatare la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. In sostanza, il richiedente deve essere titolare di una situazione sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*.

Al contrario, il d.lgs. n. 267/2000, art 10, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, laddove afferma il principio della pubblicità degli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare.

Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative e cioè se, in altri termini, anche per il diritto di accesso ai documenti delle amministrazioni locali esercitato da residenti l'amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il "filtro" costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, oppure no.

L'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va, infatti, osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo V penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, legge n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034, in tal senso anche Cons. Stato, Sez. V, sentenza 20 ottobre 2004, n. 6879).

D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Per quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene che l'accesso ai documenti richiesti possa essere consentito al cittadino residente senza la necessità di fornire la motivazione, fermo restando che, se il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria.

Comune di Pieve di Soligo
Via G. Vaccai, 2
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

OGGETTO: Accessibilità di una registrazione di pubblico interesse.

Il comune di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, ha chiesto un parere in merito all'accessibilità, da parte di un cittadino, alla copia della registrazione di un pubblico incontro avente ad oggetto la presentazione del progetto relativo alla costruzione di una palestra polifunzionale. Il comune riferisce di aver organizzato una serata di pubblica discussione allo scopo, oltre che di illustrazione del progetto, anche di stimolare un dibattito nell'ambito della comunità locale.

In particolare, il quesito rivolto a questa Commissione riguarda la natura giuridica della registrazione e cioè se rientri o meno nella categoria di "documento amministrativo" di cui all'art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/90.

Quanto a tale ultimo profilo, la Commissione osserva che con le modifiche apportate dalla legge n. 15/2005, il legislatore, nel definire l'oggetto del diritto d'accesso, vi ha ricompreso ogni rappresentazione grafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad un procedimento specifico, detenuti e non solo formati da una P.A. (secondo autorevole dottrina deve peraltro trattarsi di una detenzione stabile e non occasionale), sempreché si riferiscano ad attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica.

Pertanto, una così ampia formulazione normativa depone a favore del riconoscimento della registrazione in questione nel novero della categoria dei documenti amministrativi di cui alla citata normativa.

Ciò premesso, va ricordato che, a prescindere dalla natura o meno di documento amministrativo della registrazione de quo, il caso in esame ricade nel particolare accesso nei confronti degli enti locali disciplinato dal T.U.E.L. n. 267 del 2000, il cui all'art. 10, dopo aver affermato genericamente che tutti gli atti delle amministrazioni comunali e provinciali sono pubblici (tranne quelli riservati per espressa previsione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione), riconosce, al 2° comma, il ben più ampio diritto d'accesso dei cittadini agli atti ed alle informazioni in generale e, secondo la prevalente dottrina, anche laddove queste ultime non siano trasfuse in documenti amministrativi.

Per quanto sopra esposto, si esprime il parere che la registrazione del pubblico incontro sia accessibile da parte dei cittadini del comune di Pieve di Soligo.

Sig.
.....

OGGETTO: Richiesta di accesso di consigliere comunale al sistema informatico del Comune.

Il Sig., consigliere comunale di Rapallo, chiede se il Comune debba accogliere la domanda intesa ad ottenere la password di accesso al sistema informatico dell'Ente al fine di prendere visione, in particolare, del programma di contabilità. Ricorda l'istante che ad analogo quesito è stata data risposta affermativa da questa Commissione nella seduta del 17 dicembre 2007.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto sia al diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

Il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto al sistema informatico interno dell'Ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Alla luce dei soprarichiamati principi si ritiene di dare risposta affermativa al quesito sottoposto.

Sig.
.....

OGGETTO: Parere in merito ad esposto-denuncia nei confronti di medico-psicologo.

Il Sig., reiterando con nota del 13 ottobre 2008 quanto contenuto in precedenti richieste – ed in particolare nella lettera del 28 aprile 2008 cui il medesimo fa espresso riferimento – sottopone a questa Commissione una serie di quesiti che possono così sinteticamente riassumersi:

- 1- Se l'Ordine Professionale degli psicologi (nella specie, di Napoli) abbia l'obbligo, *ex lege* 241/90, di rispondere alla richiesta di conoscere se uno psicologo che svolga tale professione sia o meno iscritto all'Ordine;
- 2- Se nei confronti dello stesso psicologo sia stato attivato dall'Ordine di appartenenza il procedimento disciplinare a seguito di un suo esposto-denuncia;
- 3- Se la Questura di Napoli sia obbligata, sempre ai sensi della legge n. 241/90, a comunicare quale sia stato l'esito dello stesso esposto di cui è stata destinataria.

Il Sig., infine, chiede se sia possibile avere, dietro corrispettivo, copia di pubblicazioni relative ai casi esaminati da questa Commissione.

La natura giuridica di ente pubblico non economico riconosciuta agli Ordini professionali sottintende l'attribuzione di un ruolo di certificazione della presenza in capo all'iscritto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'esercizio della specifica professione ed un costante controllo sulla permanenza degli stessi nel corso del tempo a tutela della collettività. Tale ruolo è ancor più rilevante quando si esercita (come nella specie) una professione (psicologo) che può incidere sulla salute mentale del paziente.

Avendo presente tale fondamentale funzione dell'Ordine professionale non può essere opposto alcun impedimento all'accesso ad informazioni quali quelle richieste dal Sig. sia in ordine all'iscrizione di un suo aderente (che qualunque cittadino potrebbe chiedere) che alla eventuale attivazione e conclusione di un procedimento conseguente ad un esposto-denuncia che direttamente lo coinvolge.

Anche il silenzio mantenuto sullo stesso esposto dalla Questura di Napoli appare immotivato, atteso che l'attività svolta dallo psicologo in questione (almeno secondo le affermazioni del denunciante, e cioè gestione di “una struttura di conoscenze persone a scopo di amicizia, convivenza, matrimonio”) necessita di apposita licenza *ex T.U.L.P.S.* e l'informazione richiesta dal Sig. verte proprio sul possesso di tale provvedimento autorizzativo.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta relativa a rilascio di documentazione della Commissione per l'accesso, si comunica al Sig. che non esistono pubblicazioni specifiche ma che i pareri espressi dalla Commissione sono consultabili via Internet sul sito www.governo.it/Presidenza/Accesso/sedute.

Avv.
Via
36022 CASSOLA (VI)

OGGETTO: Esame ed approvazione del preavviso di parere sul quesito relativo a varie problematiche sul diritto di accesso del consigliere comunale.

Il Sig., che dichiara di agire in nome e per conto di un gruppo consiliare di minoranza, lamentando che l'amministrazione comunale (non meglio precisata) richiede per il rilascio di copia di delibere pubblicate una domanda scritta e motivata, sottopone a questa Commissione i seguenti quesiti di carattere generale:

1. il consigliere comunale ha diritto di accesso (visivo) immediato e senza richieste formali?
2. Il consigliere comunale in caso di richiesta scritta può motivare semplicemente "in relazione alle sue funzioni"?
3. Per il consigliere comunale vale il regolamento comunale disciplinante il diritto d'accesso da parte di tutti gli altri cittadini?
4. Quali sono i tempi di rilascio al consigliere comunale delle fotocopie degli atti da parte dell'amministrazione?
5. L'amministrazione comunale avendo la struttura che lo consente può e deve adeguarsi e rilasciare copia degli atti essenziali (delibere Consiglio, Giunta e determine dirigenziali) su supporto magnetico?

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "*diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato*".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto sia al diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge .n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto al sistema informatico interno dell'Ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

Si ritiene che i soprarichiamati principi abbiano dato esauriente risposta ai quesiti sottoposti.

Sig.
Provincia di Rimini
Servizio Ambiente
Via Dario Campana, 64
47900 RIMINI

OGGETTO: Richiesta di accesso a documentazione relativa ad autorizzazione a emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

Il Sig., responsabile di un procedimento all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 per la Provincia di Rimini, chiede un parere in merito alla richiesta presentata da un privato cittadino tesa ad acquisire copia della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione di una Ditta confinante contenente informazioni relative ai processi produttivi, le sostanze utilizzate e le tecnologie adottate per l'abbattimento delle emissioni, oltre a planimetrie dello stabilimento. Aggiunge l'istante che al cittadino richiedente è stato già consegnato il provvedimento di autorizzazione rilasciato alla Ditta a procedimento concluso ma rimangono perplessità in merito alla consegna della documentazione prodotta dalla Ditta per motivi di tutela della *privacy*.

La rilevanza sociale del bene ambientale ha indotto, come è noto, il legislatore ad attribuire una speciale tutela al diritto di accesso alle informazioni concernenti tale materia prevedendo una speciale disciplina che riconosce a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di un interesse diretto, di poter acquisire informazioni e documentazione. Tale speciale normativa è stata introdotta dall'art. 3 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 che al comma 1 così dispone: "L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse", ed è stata confermata dall'art. 3-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che così recita: "In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale".

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la cui operatività è stata costantemente ribadita in sede giurisprudenziale sia dal Giudice amministrativo che da questa stessa Commissione, non si intravedono ostacoli al rilascio della documentazione richiesta dal privato cittadino il quale, nella fattispecie, vanta oltretutto un interesse diretto in quanto confinante con la Ditta autorizzata.

I dubbi nutriti dal Sig. circa la tutela della riservatezza sulle informazioni contenute nella documentazione alla quale si chiede l'accesso non sembrano essere fondati atteso che esse riguardano gli specifici requisiti richiesti dall'art. 269 del d.lgs. 152/2006 per ottenere l'autorizzazione alla emissione in atmosfera dello stabilimento in questione.

Comune di Nicotera
C. Umberto I, 1
89844 NICOTERA (VV)

OGGETTO: Richiesta di accesso alle determine e mandati di pagamento da parte di un legale da utilizzare in giudizio.

Il Comune di Nicotera chiede di conoscere il parere della Commissione circa la legittimità dell'operato dell'Amministrazione che alla richiesta di consentire l'accesso alle determine e ai mandati di pagamento dal 26/09/2007 da parte di un avvocato, per produrli in giudizio, ha rigettato l'istanza di accesso, non rilevando la sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale all'acquisizione dei documenti richiesti e ritenendo l'istanza generica.

La Commissione ritiene indispensabile accertare se la parte rappresentata dall'avvocato che ha chiesto l'accesso agli atti in questione sia un cittadino del Comune di Nicotera oppure no.

Nel caso in cui si tratti di un cittadino comunale, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90, essendo applicabile il disposto dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce il principio della piena accessibilità ai cittadini a tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

L'operato del Comune di Nicotera deve esser pienamente condiviso nel caso in cui la parte rappresentata dal legale richiedente non sia un cittadino comunale, attesa l'assoluta carenza di motivazione dell'istanza in punto di sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti al quale è chiesto l'accesso, che deve esser necessariamente sotteso all'istanza di accesso, *ex art. 22, comma 1, lettera b)* della legge n. 241/90.

Non è sufficiente all'uopo il generico riferimento alla necessità di acquisire i documenti per utilizzarli in sede giudiziaria, in mancanza della benché minima indicazione di elementi che consentano di stabilire se gli atti e i documenti richiesti siano collegati alla sfera giuridica della parte rappresentata dall'avvocato istante.

Comune di Pescantina
Via Madonna, 49
37026 PESCANTINA (VR)

OGGETTO: Quesito posto dal Comune di Pescantina, relativo alla legittimità di una opposizione all'accesso a documenti amministrativi per motivi di *privacy* da parte del controinteressato.

Il Comune di Pescantina riferisce che la signora, residente nel Comune di Pescantina, denunciava che la ditta F.Ili snc, la cui sede è adiacente all'abitazione della prima, produceva rumori tali da impedirle di dormire con le finestre aperte.

La predetta ditta, nel corso delle verifiche effettuate dall'Ufficio Ambiente e territorio del Comune di Pescantina, chiedeva copia della denuncia scritta allo scopo di identificare la zona precisa di provenienza dei rumori e di provvedere ad una verifica sonora ed all'eliminazione degli stessi. La signora si opponeva alla richiesta di accesso avanzata dalla ditta F.Ili, per motivi di *privacy*.

Il Comune di Pescantina chiede di conoscere il parere della Commissione in ordine alla fondatezza dell'opposizione della signora

Ad avviso della Commissione l'opposizione della signora all'accesso alla nota con cui la stessa aveva denunciato rumori molesti provocati dalla ditta F.Ili snc è assolutamente ingiustificata.

Non è dato comprendere in che modo la conoscenza da parte della predetta ditta della nota in questione, al fine di stabilire la zona di provenienza dei rumori molesti, possa ledere il diritto alla *privacy* della signora, Ad ogni buon conto, qualora la nota in questione contenga dati sensibili, il Comune di Pescantina ben potrebbe adottare le cautele necessarie al fine di impedire che la ditta istante ne venga a conoscenza.

Comune di Rubano
Via A. Rossi, 11
35030 RUBANO (PD)

OGGETTO: Quesito relativo al diritto di accesso ai verbali redatti dai vigili urbani per una pratica di condono edilizio.

Il Comune di Rubano chiede di conoscere il parere della Commissione circa la possibilità di consentire al proprietario di un fondo, parte di un contenzioso in atto con il proprietario di un fondo finitimo che abbia attivato una procedura di condono edilizio, l'accesso agli atti del procedimento di condono ed in particolare dei verbali di sopralluogo e di verifica delle opere edilizia realizzate, redatti dalla Polizia Municipale.

Ad avviso della Commissione i verbali redatti dalla Polizia Municipale redatti nel contesto di una procedimento di condono edilizio non sono qualificabili come atti di polizia giudiziaria e, conseguentemente, non sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

Non è invocabile, a sostegno della tesi che si avversa in questa sede, la sentenza n. 1676/2005 del T.A.R. Emilia Romagna-Bologna richiamata dal Comune di Rubano, posto che nella fattispecie venivano in rilievo atti relativi ad una procedura di accertamento di illeciti in materia edilizia, ben a ragione qualificati come atti di polizia giudiziaria.

Nel nostro caso si tratta di atti inerenti ad una procedura squisitamente amministrativa, senza che vengano in rilievo profili di rilevanza penale.

Pertanto non appare giustificabile, alla stregua del disposto dell'art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90, la sottrazione all'accesso dei verbali *de quibus*

Al Sig.

.....
82010 CALVI (BN)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 30 giugno 2008 il Sig., Consigliere comunale di Calvi, rappresentava alla scrivente Commissione che la struttura organizzativa del Comune adotta da molto tempo “misure tese a limitare e/o procrastinare ingiustificatamente l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi” da parte dei consiglieri comunali.

In particolare, il consigliere segnalava l’adozione, nell’ambito del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari” di norme dirette ad escludere il diritto dei consiglieri comunali anche semplicemente di prendere visione degli atti gestionali “di competenza della burocrazia”; disposizioni successivamente annullate all’esito di un ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dall’istante stesso, anche se a tutt’oggi il succitato Regolamento non è stato ancora adeguato al pronunciamento di cui sopra. Inoltre, il consigliere lamentava che l’Amministrazione continuasse a porre in essere tutta una serie di comportamenti – analiticamente richiamati – lesivi delle prerogative riconosciute dalla legge ai consiglieri comunali.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato il consigliere chiedeva alla Commissione di pronunciarsi a tutela delle funzioni e delle prerogative dei consiglieri comunali ed in fondo degli stessi cittadini del Comune di Calvi.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la Commissione – aderendo pienamente alle motivazioni esposte nel parere reso dal Consiglio di Stato – Sez. I, nell’adunanza plenaria del 17 dicembre 2003, n. 4849 – ritiene, in conformità al dato normativo, agli orientamenti giurisprudenziali ed alle sue precedenti pronunce, che le richieste di accesso agli atti del Comune formulate dai consiglieri comunali, qualora rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, non possono essere irragionevolmente limitate senza violare le prerogative connesse al mandato consiliare che essi espletano.

I consiglieri comunali, infatti, in base all’art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno il diritto di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all’espletamento del proprio mandato. Con tale previsione, il legislatore ha presunto che la richiesta sia compiuta per perseguire un fine pubblico la cui cura è assunta con l’investitura del mandato, ossia con lo svolgimento di una funzione volta al soddisfacimento degli interessi della collettività amministrata. Ed anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla chiara lettera del disposto normativo di cui al 2° comma del medesimo art. 43, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Inoltre, anche la giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso degli uffici – senza specificare le finalità della richiesta e con loro diretta responsabilità in tema di rispetto delle esigenze di riservatezza – adottando un’interpretazione estensiva del concetto di *munus* riconosciuto in capo ai consiglieri

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

comunali. Secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, l'art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "*diritto all'informazione*" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso". Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "*diritto soggettivo pubblico funzionalizzato*", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento" (Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471). Tuttavia, questo non significa che il consigliere comunale possa "abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (cfr. in tal senso l'art. 24, 3° comma, della legge n. 241 del 1990).

Pertanto, nel caso di specie, per come prospettato, si ritengono legittime le doglianze rappresentate dal consigliere comunale in ordine alle limitazioni frapposte dal Comune all'esercizio del diritto di accesso agli atti dei consiglieri comunali, tanto più se si considera il fatto che la norma di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 accorda al consigliere comunale e provinciale *un diritto pieno e non comprimibile*, atteso che la speciale normativa non prevede alcun limite neppure a tutela di esigenze di riservatezza (fermo restando, tuttavia, come già si è detto, il dovere per i consiglieri medesimi di mantenere il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge: così T.A.R. Sardegna – Sez. II, sentenza 30 novembre 2004, n. 1782).

AUSL 8 di Arezzo
Dipartimento della Prevenzione
Via P. Nenni, 20
52100 AREZZO

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso a documenti amministrativi relativi all'attività di una scuola di ballo operante nell'ambito di un Condominio.

Con nota n. 9771 del 19 maggio 2008 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione – AUSL 8 del Comune di Arezzo, richiedeva alla scrivente Commissione un parere in ordine all'ammissibilità dell'istanza di accesso effettuata dall'Amministrazione del Condominio di Via, attraverso un proprio tecnico all'uopo delegato, rispetto ad atti riguardanti la ditta “.....”, facente parte del Condominio stesso, all'interno del quale svolge un'attività di scuola di ballo.

In particolare, l'Amministrazione condominiale chiede l'ostensione di alcuni atti (pratica NIP-requisiti igienici; impatto acustico; eventuale parere su inizio attività rilasciato da parte della AUSL stessa) adottati dalla competente struttura del Dipartimento della Prevenzione della citata AUSL nell'istruttoria avviata a seguito della richiesta, effettuata in data 05/01/2007 da parte del Comune di Arezzo, finalizzata all'emissione di un'autorizzazione sanitaria per l'inizio della nuova attività; autorizzazione poi concessa dal Comune sulla base del parere favorevole espresso dalla AUSL medesima.

A seguito della notifica ai controinteressati del 27/12/2007, effettuata dall'Amministrazione ex art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, il titolare della ditta “.....” esprimeva parere contrario contestando, tra le altre cose, l'esistenza di un interesse diretto concreto ed attuale da parte del richiedente, il quale a sua volta rinnovava ed integrava la propria richiesta, con nota del 28/04/2008.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, l'AUSL di Arezzo richiedeva a questa Commissione un parere in ordine alla legittimità delle istanze di accesso agli atti succitati avanzate dall'Amministrazione del Condominio.

Nel merito questa Commissione ritiene che la richiesta ostensiva debba essere accolta con riferimento ai documenti richiesti che siano definitivamente adottati dalla AUSL di Arezzo e dalla stessa detenuti.

Spetta, infatti, all'Amministratore condominiale un potere conoscitivo in ordine a dati riguardanti non solo il Condominio nel suo complesso, ma anche singoli condomini, qualora tali atti siano necessari per assicurare la corretta amministrazione delle cose comuni.

Non si riscontra peraltro, allo stato degli atti pervenuti, la presenza di dati sensibili rispetto ai quali si porrebbe la necessità di bilanciare interessi oggetto di pari o superiore tutela da parte dell'ordinamento; pertanto, nel caso di specie, per come prospettato, la trasparenza amministrativa non può non prevalere sulle esigenze connesse alla riservatezza (la conoscibilità di simili dati è confermata anche dal parere del 18 maggio 2006 del Garante per la Protezione dei Dati Personali in ordine a “*Protezione dati e amministrazione dei condomini*”, secondo cui “le informazioni trattate possono riguardare non solo tutta la compagine condominiale unitariamente considerata ..., ma possono altresì riferirsi a ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto necessarie ai fini dell'amministrazione comune”).

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

Pertanto i documenti amministrativi oggetto della richiesta ostensiva possono essere conosciuti dall'Amministrazione del Condominio al fine di permettere una verifica della corretta gestione delle parti comuni dell'edificio e della loro tutela, e dovranno essere da questa trattati sotto la propria responsabilità in conformità alle norme poste a tutela della riservatezza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

Fatto

La Dott.ssa, partecipante al concorso per 200 posti di Notaio, indetto con d.D.G. del 2004, e risultata non idonea ai fini dell'ammissione alle prove orali, asserendo una lesione dei propri diritti – e la conseguente necessità di tutela giurisdizionale degli stessi - derivante da una disparità di trattamento rispetto ad altra partecipante di un precedente concorso, in data 26 novembre 2008, ha richiesto al Ministero della Giustizia l'accesso ai seguenti atti:

- 1) l'istanza della dottoressa, cui si fa riferimento nel d.D.G. Dott. del 12 luglio 2006;
- 2) la nota del 5/7/2006 con la quale la Direzione Generale del contenzioso e dei diritti umani ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di proporre rinuncia al giudizio;
- 3) la relazione della Commissione del concorso nella quale la dottoressa è stata dichiarata idonea e vincitrice del concorso stesso.

Con atto del 24 dicembre 2008, il Ministero ha rigettato la suddetta istanza di accesso.

Pertanto, la Dott.ssa, in data 7 gennaio 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale provvedimento di diniego.

Diritto

La Commissione ritiene fondato il ricorso presentato dalla dottoressa in merito al punto 1) della propria richiesta di accesso, avente ad oggetto l'istanza della dottoressa, cui si fa riferimento nel d.D.G. Dott. del 12 luglio 2006, poiché - conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza maggioritaria, da questa stessa Commissione e dal disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 - la stessa è fondata sulla necessità della tutela dei diritti dell'odierna ricorrente e concerne della documentazione attinente alla procedura concorsuale a cui ha preso parte.

Dall'esame di tale documento potrebbero infatti risultare vizi di contraddittorietà rispetto alla procedura concorsuale alla quale la dottoressa ha preso parte, rivelando così eventuali profili di disparità di trattamento rispetto agli altri partecipanti al concorso.

Il ricorso in esame, invece, è da considerare inammissibile rispetto ai punti 2) e 3) dell'istanza di accesso formulata, poiché rispetto ad essi la scrivente Commissione si è già pronunciata con decisione del 16 settembre 2008. Si rileva, comunque, che l'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, dispone che la decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.

L'art. 25 della legge n. 241/90, in ogni caso, contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e contro le decisioni della Commissione, consente all'interessato, nel termine di trenta giorni, di presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso.

PQM

La Commissione per il punto 1) accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte e lo dichiara inammissibile per i punti 2) e 3).

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute e delle Politiche Sociali –
Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco

Fatto

La S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore
....., in data 13 gennaio 2009, ha proposto ricorso alla scrivente Commissione,
ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il provvedimento della Direzione
Provinciale del Lavoro di Lecco del 15 dicembre 2008, con cui le è stato comunicato il
diniego al richiesto accesso alle dichiarazioni rese dai signori e,
nel corso dell'indagine ispettiva subita dalla stessa s.r.l il 30 marzo 2008.

L'amministrazione resistente, in data 26 gennaio 2009, ha trasmesso una
memoria difensiva alla scrivente Commissione.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati
di terze persone controinteressate, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di
inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comune di Casalıncontrada (CH)

Fatto

Il signor, il 5 gennaio 2009, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego del Comune di Casalıncontrada sulla sua istanza di accesso dell'11 novembre 2008, volta ad ottenere copia del regolamento comunale per la concessione dei loculi e delle aree cimiteriali, per tutelare i propri interessi da un punto di vista amministrativo, avendo il ricorrente l'intenzione di richiedere una concessione di loculi cimiteriali ovvero di conoscere l'iter amministrativo per proporre una richiesta di concessione degli stessi.

L'amministrazione comunale ha fatto pervenire una propria memoria, in cui ha dichiarato di avere concesso al signor il richiesto accesso.

Diritto

La Commissione rileva la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Casalıncontrada non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia
(BS)

Fatto

La signora, il 14 dicembre 2008, ha formulato un'istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, presso cui è dipendente, per ottenere l'esibizione di una serie di documenti in possesso dell'amministrazione, al fine di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, a suo dire lesi dal mancato riconoscimento di un prolungamento di due giorni del periodo di aspettativa concessole, o, in alternativa di due giorni di ferie, per motivi familiari.

In particolare, la signora ha chiesto – oltre alla copia delle motivazioni relative al provvedimento di diniego di aspettativa e di diniego di ferie, di cui alla comunicazione del 28 novembre 2008 - l'accesso ai seguenti documenti:

- piani di ferie di tutto il personale presente nell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, al fine di comprendere le eventuali esigenze di personale alla data del 1/12/2008;

- fascicolo del provvedimento relativo al diniego di aspettativa con ogni allegato o annesso;

- fascicolo del provvedimento relativo al diniego di ferie con ogni allegato o annesso;

- provvedimenti di diniego di ferie emanati dalla Direzione dell'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, dal 1/01/2000 al 7/12/2008;

- atti, verbali e documenti che hanno portato al diniego del prolungamento di due giorni dell'aspettativa;

- provvedimenti di diniego di aspettativa emanati dalla Direzione dell'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, dal 1/01/2000 al 7/12/2008.

L'amministrazione resistente, con nota del 13 gennaio 2009, ha accolto la richiesta di accesso rispetto ai sopraindicati punti 2), 3), e 5) richiedendo che la stessa richiesta avvenga attraverso appositi stampati. La richiesta di accesso della signora è stata invece respinta rispetto ai sopraindicati punti 1), 4) e 6).

Pertanto, la signora, il 19 gennaio 2009, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, contestando altresì la legittimità e la fondatezza della necessaria previsione dell'amministrazione resistente di presentare l'istanza di accesso su un apposito stampato.

Con memoria del 30 gennaio 2009, l'amministrazione ha presentato le proprie controdeduzioni.

Diritto

La Commissione in merito all'istanza di accesso formulata dalla signora ai sopraindicati punti 1), 4) e 6), concernenti rispettivamente i piani di

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

ferie di tutto il personale presente nell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, al fine di comprendere le eventuali esigenze di personale alla data del 1/12/2008 ed i provvedimenti di diniego di ferie e di aspettative emanati dalla Direzione dell'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, dal 1/01/2000 al 7/12/2008, osserva che la stessa non è ammissibile, poiché investe dati sensibili di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali lo stesso ricorso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Con riferimento alla prescrizione dell'amministrazione resistente della necessaria presentazione della richiesta di accesso - rispetto ai sopraindicati punti 2), 3), e 5) - attraverso appositi stampati, si osserva che questa è pienamente legittima e fondata, rientrando nelle facoltà dell'amministrazione stessa adottare i provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 e, specificatamente, secondo la previsione dell'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, secondo cui "i provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare, a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica".

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, ed in parte infondato.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia
(BS)

Fatto

La signora, il 14 dicembre 2008, ha formulato un'istanza di accesso – da esercitare nelle forme dell'esibizione diretta - all'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, presso cui è dipendente, per ottenere l'esibizione di una serie di documenti in possesso dell'amministrazione, al fine di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziarie, a suo dire lesi dal mancato riconoscimento dei buoni pasto relativi al periodo di dicembre 2008/gennaio 2009.

In particolare, la signora ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti:

- atti, documenti, verbali e circolari che disciplinano l'attribuzione ai singoli dipendenti dell'Agenzia dell'entrate dei buoni pasto;

- atti, documenti, verbali e circolari redatti dalla Direzione dell'ente di appartenenza per l'emanazione del provvedimento prot. 2008/19489/DIR del 19 novembre 2008;

- verbali di avvenuta consegna dei buoni pasto a tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, indicanti il numero dei buoni pasto spettanti (corredati dai relativi cedolini delle presenze/assenze, relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2008, e gennaio 2009);

- negozi, locali, ristoranti dove vengono accettati i buoni pasto consegnati dall'Agenzia delle entrate;

L'amministrazione resistente, con nota del 13 gennaio 2009, ha accolto la richiesta di accesso rispetto ai sopraindicati punti 1), 2), e 4) richiedendo che la stessa richiesta avvenga attraverso appositi stampati. La richiesta di accesso della signora è stata invece respinta rispetto ai sopraindicato punto 3).

Pertanto, la signora, il 21 gennaio 2009, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, contestando altresì la legittimità e la fondatezza della necessaria previsione dell'amministrazione resistente di presentare l'istanza di accesso su un apposito stampato.

Con memoria del 30 gennaio 2009, l'amministrazione ha presentato le proprie controdeduzioni.

Diritto

La Commissione in merito all'istanza di accesso formulata dalla signora al sopraindicato punto 3), concernente i verbali di avvenuta consegna dei buoni pasto a tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Gardone Val Trompia, indicanti il numero dei buoni pasto spettanti (corredati dai relativi cedolini delle presenze/assenze), relativi ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2008, e gennaio 2009, osserva che la stessa non è ammissibile,

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

poiché investe dati sensibili di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali lo stesso ricorso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Con riferimento alla prescrizione dell'amministrazione resistente della necessaria presentazione della richiesta di accesso - rispetto ai sopraindicati punti 1), 2), e 4) - attraverso appositi stampati, si osserva che questa è pienamente legittima e fondata, rientrando nelle facoltà dell'amministrazione stessa adottare i provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 e, specificatamente, secondo la previsione dell'art. 8, comma 1, del medesimo decreto, secondo cui "i provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare, a) le modalità di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica".

PQM

La Commissione dichiara in parte inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006, ed in parte infondato.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:, assistito e difeso dall'avv.,
elettivamente domiciliato presso lo studio in

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di Eboli

Fatto

....., quale creditore della S.r.l. ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di Eboli di potere avere visione di tutti i documenti nei quali sia parte la società medesima, e registrati presso l'Agenzia.

Precisa il ricorrente che i documenti indicati sono necessari per conoscere gli eventuali proventi nascenti da convenzioni stipulate dalla società e potere, conseguentemente, procedere a pignorare i beni della società debitrice.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate di potere avere visione dei chiesti documenti.

L'amministrazione ha inviato una nota alla scrivente Commissione con la quale ha comunicato di avere negato la visione dei documenti citati al fine di tutelare il diritto alla riservatezza del controinteressato.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai documenti registrati presso l'Agenzia nei quali sia parte la S.r.l., debitrice del ricorrente, al fine di potere pignorare i beni della società medesima e soddisfare il proprio credito.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti.

Infatti, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, anche a seguito delle modifiche apportate al Capo V della legge n. 241 del 1990 dalla legge n. 15 del 2005, è sufficiente che l'interesse legittimante l'istanza di accesso, sia qualsiasi interesse differenziato e protetto dall'ordinamento, purché serio e non emulativo, anche qualora non immediatamente azionabile in giudizio.

Nella fattispecie oggetto del presente ricorso, non può negarsi che la circostanza che vanti una ragione di credito nei confronti della S.r.l. configuri in capo alla medesima, a prescindere dalla fondatezza della relativa pretesa, un interesse diretto attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, all'ostensione dei documenti richiesti.

PQM

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'Agenzia delle Entrate di Eboli a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Società di & C s.n.c.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza – Sezione Polizia Stradale di Modena

Fatto

La società ricorrente, a seguito del ricevimento da parte di operatori della Polizia Stradale di Modena dei verbali di contestazione n. 700005056803 e 700005056804 per violazione di norme della legge n. 727 del 1978 e del Codice della Strada, ha chiesto di avere la restituzione o di potere accedere ai fogli del dispositivo cronotachigrafo relativi ai giorni 9, 10, 31 ottobre e 3 novembre 2008. Specifica il ricorrente che gli illeciti amministrativi contestati sono emersi dalla lettura dei fogli di registrazione indicati. Pertanto, chiarisce il ricorrente nell'istanza i documenti sono necessari per valutare la possibilità di tutelare i propri diritti ed interessi.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione la società di & C s.n.c. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione.

Diritto

Con nota del 7 gennaio il ricorrente ha comunicato di avere ricevuto copia dei chiesti documenti, determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società di& C s.n.c.
contro

Amministrazione resistente: I.N.A.I.L. sede di Gallarate

Fatto

La Società di & C s.n.c. ha presentato istanza di accesso all'I.N.A.I.L. sede di Gallarate, avente ad oggetto tutti i documenti relativi alle pratiche n. 505883362 del 15 settembre 2006 e n. 505884479 del 14 dicembre 2006, relative ad infortuni sul lavoro del sig. Chiarisce la società ricorrente che, a seguito di una querela del controinteressato nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente, sig., è pendente un procedimento penale n. 827 del 2007, innanzi la Procura di Busto Arsizio. I documenti richiesti, pertanto, sono necessari sia per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi sia per approntare un'ideale difesa nel procedimento penale indicato.

Aggiunge la Società di & C s.n.c. nel presente ricorso che la documentazione richiesta riguarda, probabilmente, anche dati idonei a rivelare lo stato di salute del controinteressato. Con memoria del 29 gennaio 2009, l'I.N.A.I.L. ha confermato espressamente il proprio silenzio-rigetto.

Diritto

Il presente ricorso è stato ritualmente notificato al controinteressato

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha, pertanto, un interesse ad accedere ai documenti richiesti per potersi difendere nel giudizio in corso.

In generale si ricorda che tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Tuttavia, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Pertanto, i documenti sono accessibili qualora il giudice non abbia provveduto all'emanazione del suddetto provvedimento.

Nel caso in cui i documenti dovessero contenere dati inerenti lo stato di salute del controinteressato, l'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che "l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003". Pertanto, il diritto di difesa di un imputato in sede penale, attenendo al diritto di libertà personale, prevale sul diritto alla riservatezza del controinteressato.

PQM

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'I.N.A.I.L. sede di Gallarate a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Comitato Rappresentanza Inquilini di (R.I.T.A.)
contro

Amministrazione resistente: Ente nazionale di previdenza ed assistenza di medici ed odontoiatri (E.N.P.A.M.)

Fatto

....., presidente del comitato Rappresentanza Inquilini di (R.I.T.A.), a seguito della decisione della scrivente Commissione del 16 settembre 2008, ha ricevuto dall' E.N.P.A.M la delibera n. 36 del 27 giugno 2008 assunta dal C.d.A. dell' E.N.P.A.M. e relativa all'accoglimento della proposta di acquisto dell'edificio sito in Napoli , in via – Centro Direzionale, denominato T. A. Poiché sulla base del predetto documento la fondazione ha accolto l'offerta della società *E.....l S.r.l.*, mentre in una missiva di accompagnamento all'offerta è menzionata la società *E..... l S.r.l.*, il ricorrente al fine di potere verificare la corretta denominazione della società aggiudicatrice ha chiesto di potere accedere all'offerta integrale presentata dalla medesima.

Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato riscontro all'istanza; contro il silenzio formatosi, pertanto, il sig., nella qualità precedentemente indicata, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente a seguito della rilevazione di contraddizioni relative alla corretta denominazione della società acquirente dell'edificio sito in Napoli, in via – Centro Direzionale, denominato T. A., ha chiesto di potere accedere all'offerta integrale presentata dalla società. Dalla motivazione adottata dal ricorrente, ossia la verifica della denominazione della società acquirente, non emerge un interesse sufficientemente qualificato ad accedere all'offerta integrale; in altri termini questa Commissione ritiene non sussistente una correlazione tra i documenti richiesti e la situazione vantata, non essendo pertinente la richiesta rispetto al fine indicato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise (A.R.S.I.A.M.) – Servizio attività delegate

Fatto

Il ricorrente, comproprietario di alcuni fondi rustici, essendo venuto a conoscenza che alcune persone hanno chiesto contributi agricoli per il fondo rustico iscritto nel catasto terreno del Comune di Lupara (CB) contrada, foglio n., particella n., ha chiesto all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise (A.R.S.I.A.M.) di conoscere in quali anni, nel periodo compreso tra il 1985 ed il 1996, il sig., quale comodatario, ha dichiarato l'indicato terreno alla regione Molise, alla A.I.M.A. alla A.G.E.A. o ad altri organismi. Chiarisce il ricorrente che le informazioni richieste sono necessarie per curare e difendere i propri diritti ed interessi, nonché per valutare l'opportunità di espletare azioni giudiziarie a difesa della proprietà.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

In base al combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184 del 2006 questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione regionale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere presentato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è, quindi, dubbio che a decidere dei ricorsi avverso il silenzio rigetto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Molise (A.R.S.I.A.M.) sia competente non questa Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile, per incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –
Ufficio Malattia di Pistoia

Fatto

....., al fine di potere verificare la correttezza dei calcoli delle
indennità per malattia effettuati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
ha chiesto di potere estrarre copia delle informazioni raccolte nell'archivio informatico
dell'amministrazione relative al numero totale di giorni di malattia goduti nell'anno
2003, alla data di inizio e termine di ogni periodo di malattia e, infine, l'indicazione
dell'ultimo giorno di malattia di cui ha usufruito.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ha presentato
ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente
Commissione di ordinare all' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Ufficio
Malattia di Pistoia l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di potere estrarre copia delle informazioni contenute
nell'archivio informatico dell'amministrazione relative al numero totale di giorni di
malattia goduti nell'anno 2003, alla data di inizio e termine di ogni periodo di malattia
e, infine, l'indicazione dell'ultimo giorno di malattia di cui ha usufruito.

Trattandosi di documenti relativi a procedimenti nei quali il ricorrente è parte, la
scrivente Commissione esprime il parere che il medesimo titolare di un interesse ad
accedere alla parte dei tabulati detenuti dall'amministrazione relative alle informazioni
richieste.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso,
lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni
svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare

Fatto

....., quale partecipante dichiarato idoneo non vincitore al 7 concorso allievi Marescialli M.M. 2004 – 2006 ha chiesto ripetutamente e, da ultimo, con istanza del 6 novembre 2008, all'amministrazione di potere accedere alla tipologia dell'onorificenza e dell'Ente Corpo rilasciante la medesima di alcuni candidati nominativamente indicati. Il ricorrente ha chiesto, inoltre, di conoscere se tali candidati ed altri nominativamente individuati hanno svolto servizio presso la Marina Militare, in caso contrario ha chiesto di conoscere il Corpo di appartenenza e la durata del servizio.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione ha presentato ricorso in data 14 gennaio, pervenuto a questa Commissione il 19 gennaio, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione con nota del 27 gennaio 2009 ha rilevato la tardività del ricorso.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio rigetto formatosi il 6 dicembre 2008 e che la richiesta di riesame reca la data del 14 gennaio 2009, pervenuta alla scrivente Commissione il 19 gennaio, tale termine è decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare

Fatto

Il maggiore con raccomandata del 31 ottobre 2008 ha chiesto all'amministrazione resistente copia del documento con il quale la stessa aveva sciolto la riserva in merito alla riammissione in servizio dell'ufficiale in congedo all'esito di una visita medica. La riserva era stata espressa dall'amministrazione in occasione di informazioni assunte dal Pubblico Ministero di Roma in data 20 febbraio 2006. L'interesse alla conoscenza del documento oggetto dell'istanza è da rinvenire nella circostanza che l'odierno ricorrente ha chiesto analogo provvedimento di riammissione in servizio senza ottenerlo. Non avendo l'amministrazione dato seguito all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 22 dicembre 2008 l'..... ha presentato ricorso (pervenuto il 5 gennaio 2009) alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 29 gennaio 2009 l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato da parte del ricorrente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo all'ufficiale i cui dati, nel caso di specie contenuti nel documento oggetto dell'istanza, sono verosimilmente sensibili concernendo lo stato di salute del controinteressato medesimo. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*) d.P.R. n. 184/06. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare

Fatto

Il maggiore in data 16 giugno 2008 ha ricevuto comunicazione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato di un'ordinanza dell'amministrazione resistente con la quale quest'ultima respingeva la domanda di dimissioni presentata dall'odierno ricorrente in data 17 novembre 1999.

Pertanto, con raccomandata del 20 novembre 2008, il maggiore ha chiesto di poter avere accesso alla predetta ordinanza senza ottenere risposta dall'amministrazione nei trenta giorni successivi. Contro il silenzio rigetto l'..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 9 gennaio 2009 (pervenuto il successivo 13 gennaio), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione del ricorrente atteso che il documento oggetto della richiesta di accesso riguarda il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'*actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane S.p.A.- Filiale Genova 1 levante –

.....

Fatto

La sig.ra, assistita dall'avv., riferisce di essere delegata al ritiro della pensione di reversibilità e dell'indennità di accompagnamento della madre, sig.ra, deceduta il 14 febbraio 1999.

In tale qualità ha ritirato gli importi relativi alla pensione ed alla indennità in data 15 febbraio 1999, provvedendo successivamente alla loro restituzione sulla base di indicazioni di alcuni dipendenti INPS poi rivelatesi errate. In seguito l'INPS comunicava all'odierna ricorrente l'avvenuta riscossione anche degli importi relativi al mese di marzo 1999, circostanza quest'ultima negata dalla sig.ra Pertanto, con istanza del 7 novembre 2008 l'odierna ricorrente ha chiesto di poter accedere al documento relativo alla riscossione dell'indennità contestata del mese di marzo 1999 senza ottenere risposta da parte resistente nei trenta giorni successivi. Di tal ché, in data 7 gennaio 2009, la ha proposto ricorso avverso il silenzio così formatosi chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente atteso che il documento oggetto della richiesta di accesso la riguarda direttamente e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'*actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle dogane – Area centrale personale e organizzazione – Ufficio per il coordinamento dello stato giuridico e del reclutamento del personale

Fatto

..... riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 18 settembre 1992 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 129 posti per il profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera nel ruolo unico del personale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

All'esito delle prove concorsuali l'odierno ricorrente figurava al centonovantaseiesimo posto. Successivamente i posti da coprire furono aumentati di 52 unità per il soddisfacimento di esigenze di personale manifestate dalle commissioni tributarie. Di conseguenza l'amministrazione, in data 7 novembre 2001, invitò il ad esprimere le proprie preferenze di sede in vista di un'eventuale assunzione. Nello stesso periodo si apprese che 14 dei 181 candidati chiamati dall'amministrazione non presero servizio, determinando lo slittamento della graduatoria fino al centonovantacinquesimo posto. Di questi ultimi 14 solo 7 presero effettivamente servizio, facendo così nascere una ragionevole e qualificata aspettativa in capo al nel senso di una sua chiamata all'impiego.

Tale aspettativa rimase delusa per il successivo blocco delle assunzioni contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2003. Il blocco ha subito una deroga tramite d.P.R. del 29 novembre 2007 con specifico riferimento all'amministrazione resistente autorizzata ad assumere 265 unità di personale. Pertanto, dopo aver richiesto (senza esito positivo) all'amministrazione chiarimenti circa la possibilità dell'odierno ricorrente di rientrare nelle nuove assunzioni, in data 1 ottobre il sig. ha presentato formale richiesta di accesso, richiamandosi ad una nota precedete del 25 giugno 2008, chiedendo di conoscere: a) quanti posti rispetto ai 181 previsti non sono stati assegnati; b) nominativamente i candidati che nelle varie fasi procedurali non si sono presentati e per i quali è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria; c) i candidati decaduti e quelli dimissionari; d) i nominativi dei candidati che non si sono presentati in servizio e quanti sono poi stati richiamati in servizio in seguito alla deroga del blocco delle assunzioni; e) i motivi per i quali il ricorrente non è stato ricompreso tra quelli aventi diritto all'assunzione; f) se ricorrono casi di candidati inizialmente assunti che abbiano rassegnato le dimissioni e siano poi stati riassunti; g) se sono stati chiamati all'impiego candidati che occupano una posizione inferiore a quella del richiedente; h) fino a quale numero ha avuto scorrimento la graduatoria; i) quante autorizzazioni all'impiego ha rilasciato il dipartimento della funzione pubblica in tutte le fasi procedurali, dalla data di definizione del concorso a quella della richiesta di accesso; l) se sussistono note ufficiali rispetto a quanto asserito nella nota del 10 maggio 2008. Oltre a tali informazioni l'odierno ricorrente nell'istanza del 1 ottobre chiedeva 1) l'accesso il numero dei candidati assunti in deroga al blocco, cognome e nome nonché ragioni dell'eventuale loro mancata risposta alla chiamata dell'amministrazione; 2) note

di autorizzazione all'assunzione in deroga al blocco indirizzate al dipartimento della funzione pubblica; 3) eventuali casi di decadenza dall'impiego per dichiarazioni non veritiere dei candidati.

Non avendo ottenuto riscontro alla suddetta istanza, in data 5 novembre 2008 il ha presentato ricorso contro il silenzio *medio tempore* formatosi, chiedendone l'accoglimento. Con decisione del 25 novembre comunicata all'amministrazione in data 18 dicembre 2008, la scrivente Commissione ha accolto in parte il ricorso disponendo la notifica ai controinteressati relativamente ai documenti oggetto dell'istanza di accesso contenenti dati relativi a terze persone. L'amministrazione, con nota pervenuta il 16 gennaio u.s., fa presente che all'istanza del 1 ottobre sulla quale si è poi innestato il ricorso in trattazione, ha dato seguito con provvedimento del 3 novembre. Tale decisione, tuttavia, non risulta allegata ai documenti inoltrati alla scrivente. L'amministrazione riferisce di non aver individuato controinteressati all'istanza del che, comunque, viene ritenuta dalla stessa amministrazione destituita di giuridico fondamento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva la mancata allegazione da parte dell'amministrazione della nota di riscontro alla richiesta di accesso del datata 3 novembre 2008. Tale provvedimento, ove allegato e fatto pervenire prima della decisione del 25 novembre 2008, avrebbe determinato l'inammissibilità del gravame precedente per mancata allegazione da parte del ricorrente dello stesso provvedimento.

Nel merito si osserva che l'inesistenza di controinteressati dichiarata dall'amministrazione comporta l'accoglimento del gravame anche sul punto relativo a documenti oggetto dell'istanza di accesso per i quali era stata disposta la notifica ai controinteressati. Ciò per le ragioni già esposte nella precedente decisione del 25 novembre 2008, cui ci si riporta integralmente, tenuto conto nel caso di specie dell'interesse qualificato del ricorrente alla conoscenza dei suddetti documenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali -
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania

Fatto

Il dott., assistito ai fini del presente gravame dall'avv., riferisce di aver richiesto in data 21 novembre 2008 al direttore generale dell'amministrazione resistente copia del contratto stipulato con la dott.ssa in data 17 novembre 2008 e relativo al conferimento dell'incarico di soprintendente per i beni culturali e archeologici di Salerno e Avellino. Il ricorrente precisa di essere titolare del medesimo incarico in virtù di contratto triennale stipulato con l'amministrazione in data 4 febbraio 2008 e in ragione di ciò ha interesse all'ostensione del documento richiesto. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi all'istanza di accesso, il dott. ha pertanto presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 12 gennaio u.s. (pervenuto il 21 gennaio) contro il silenzio rigetto dell'amministrazione, chiedendo l'accoglimento del gravame. In data 22 gennaio u.s. l'amministrazione ha fatto pervenire una nota in cui dichiara di aver inviato al legale del ricorrente il documento richiesto.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la cessazione della materia del contendere in virtù dell'invio in data 22 gennaio 2009 ad opera dell'amministrazione del documento richiesto dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Circolo didattico – Sulmona
(AQ)

Fatto

La sig.ra riferisce di una variazione dell'articolazione settimanale delle attività didattiche disposta dall'amministrazione resistente ad anno scolastico già iniziato, escludendone lo svolgimento per la giornata di sabato e prevedendo un prolungamento dell'orario di frequenza per i restanti giorni della settimana. L'odierna ricorrente, pertanto, ha chiesto al dirigente dell'istituto scolastico di conoscere le motivazioni di detta decisione con una prima istanza datata 13 ottobre 2008 alla quale parte resistente ha risposto chiedendo una specificazione della motivazione posta a fondamento della richiesta. A tanto ha provveduto la sig.ra con seconda richiesta di accesso del 25 novembre 2008 cui ha fatto seguito un colloquio (in data 4 dicembre 2008) nel corso del quale il dirigente dell'istituto scolastico ha manifestato l'intenzione di consentire la visione del chiesto documento che, tuttavia, non è stato poi in concreto né esibito né rilasciato in copia come richiesto dall'odierna ricorrente. Di talché, in data 8 gennaio 2009, dopo aver nuovamente richiesto con istanza scritta del 10 dicembre 2008 l'accesso al documento in questione, la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 27 gennaio 2009 l'amministrazione ha fatto pervenire una nota difensiva nella quale, oltre a chiarire alcuni profili della fattispecie portata all'esame della scrivente Commissione, si dichiara favorevole all'accesso tramite estrazione di copia del documento richiesto.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto. Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente atteso che il documento oggetto della richiesta di accesso consentirebbe alla stessa di comprendere le ragioni di una variazione (quella relativa all'articolazione settimanale delle attività didattiche) che, oltre ad incidere sulla formazione scolastica dei figli della ricorrente, incide anche sulla più generale organizzazione della vita familiare della sig.ra Considerata pertanto la titolarità in capo alla ricorrente di interesse sufficientemente qualificato all'accesso derivante dall'essere la stessa esercente la potestà sui figli minori frequentanti l'istituto scolastico resistente, unitamente alla disponibilità manifestata in data 27 gennaio u.s. dall'amministrazione all'estrazione di copia del documento richiesto, si ritiene che l'accesso debba essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: A.N.A.S. - Compartimento per la viabilità della Basilicata

Fatto

Il sig., in qualità di proprietario del terreno sito in località riferisce di una complessa e risalente vicenda relativa al bene di sua proprietà. In sintesi, nella prima metà del 1996 a seguito di lavori di sistemazione della strada statale 276 (confinante con la proprietà dell'odierno ricorrente) veniva soppresso il canale di irrigazione del fondo menzionato, determinando l'abbandono del terreno da parte del mezzadro e causando danni economici al Nel 1997 veniva effettuato, a detta del ricorrente, un sopralluogo nel terreno di proprietà del ricorrente e successivamente la vicenda sfociava in un contenzioso attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Potenza.

In data 30 settembre 2008 chiedeva di poter accedere al fascicolo concernente la fattispecie sommariamente descritta; parte resistente, con una prima nota del 24 novembre 2008, negava l'accesso ritenendo la relativa istanza carente di motivazione. Di tal che l'odierno ricorrente riformulava nuova istanza di accesso specificando meglio le proprie ragioni; in data 29 dicembre 2008 l'amministrazione resistente confermava il proprio diniego asserendo la genericità dell'istanza che non consente una corretta individuazione dei documenti e, con riguardo alla richiesta del verbale di sopralluogo del 1997, sostenendo che lo stesso non è mai stato formato.

Contro tale diniego il, in data 13 gennaio 2009, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 28 gennaio u.s. parte resistente ha inviato le proprie controdeduzioni formulando una serie di rilievi sul gravame del In particolare parte resistente eccepisce la tardività del ricorso, il difetto di legittimazione del ricorrente e la genericità della richiesta in punto di individuazione dei documenti oggetto dell'istanza.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente, sull'eccezione di tardività del gravame sollevata da parte resistente, si osserva che in questa sede oggetto dell'impugnativa è l'ultimo diniego del 23 dicembre 2008 rispetto al quale il ricorso è nei termini attesa la sua presentazione in data 13 gennaio 2009 (pervenuto il 20 gennaio 2009). Quanto al difetto di legittimazione, nessun dubbio sulla sussistenza della stessa del ricorrente atteso che il fascicolo oggetto della richiesta di accesso riguarda il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "...il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'*actio ad exhibendum* nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 legge n. 241 del 1990.. Nel caso di specie, inoltre, non sembrano ricorrere fattispecie di esclusione e quindi l'accesso deve essere consentito" (così, Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 aprile 2006, n. 2068).

Alla luce di ciò i motivi di diniego opposti da parte resistente, e ribaditi nella memoria difensiva, sono destituiti di giuridico fondamento. In primo luogo occorre osservare come già la prima istanza, atteggiandosi a richiesta di accesso del tipo endoprocedimentale, non necessitava da parte del richiedente di ulteriore motivazione in punto di dimostrazione della propria situazione legittimante. Comunque, avendo specificato meglio le proprie motivazioni con la seconda istanza riscontrata col provvedimento oggetto dell'odierna impugnativa, la scrivente Commissione ritiene che i motivi del secondo diniego, anch'essi ribaditi nella memoria difensiva, non possono essere condivisi. Ed invero, affermare che la richiesta del fascicolo contenente i documenti relativi alla vicenda che ha interessato il terreno di proprietà del ricorrente costituisca una richiesta generica in quanto non individua con esattezza i documenti oggetto dell'istanza è un controsenso. Dall'angolatura del diritto di accesso, infatti, al cittadino che chieda l'ostensione di documenti facenti parte di un fascicolo in possesso dell'amministrazione non si può opporre la genericità ed indeterminatezza dell'istanza, atteso che il fine perseguito dal richiedente è proprio quello di accertare quali documenti formano il fascicolo oggetto dell'istanza, Spetta, casomai, all'amministrazione vagliare quali tra i documenti contenuti nel fascicolo sono accessibili e quali no alla luce dell'art. 24, legge n. 241/90 che, richiamato dall'art. 10 della stessa legge in tema di accesso partecipativo, individua i casi di esclusione dell'accesso ai documenti, anche per ciò che attiene all'eventuale esclusione di parte dei documenti in quanto coperti da segreto professionale.

Suscita perplessità anche la circostanza addotta da parte resistente secondo cui nel fascicolo non figura alcun verbale del sopralluogo effettuato secondo il ricorrente sul proprio terreno nel lontano 1997. Tuttavia, a tale ultimo riguardo, se effettivamente tale documento non è stato formato non può, evidentemente, essere esibito all'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:Polizia di Stato- Sezione polizia stradale di Lecco

Fatto

Il signor, coinvolto in un incidente stradale in data 12.8.2008, a mezzo del suo legale, in data 3.11.2008, chiedeva l'accesso ai rapporti redatti dalla Polizia di Lecco relativi agli incidenti stradali avvenuti nel mese di agosto 2008 presso la superstrada 36.

La Polizia di Stato sezione polizia stradale di Lecco, con nota del 15.12.2008, ricevuta dal ricorrente il giorno successivo, respingeva l'istanza di accesso, a tutela della riservatezza di terzi.

Con ricorso trasmesso in data 15.1.2009, il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sostenendo la prevalenza del proprio interesse alla conoscenza delle dinamiche degli incidenti verificatisi nel mese di agosto 2008 presso la superstrada 36, rispetto al diritto alla riservatezza di terzi, tale conoscenza essendo strumentale all'esercizio di un'azione risarcitoria nei confronti dell'ANAS.

Successivamente, in data 27.1.2009 l'Amministrazione ha inviato una memoria corredata da documentazione nella quale sono diffusamente illustrate le ragioni poste a fondamento dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

La stessa Amministrazione, nella memoria del 27.1.2009, pur riconoscendo la validità del principio giuridico invocato dal ricorrente, secondo il quale il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di tutela della riservatezza, qualora la conoscenza dei documenti cui sia chiesto l'accesso sia strumentale alla tutela in giudizio di una situazione giuridica soggettiva, esclude la logicità dell'istanza di accesso in questione, essendo diretta ad acquisire copia di tutti i rapporti relativi agli incidenti stradali nel mese di agosto 2008 lungo l'intera statale SS 36.

Ad avviso dell'Amministrazione sarebbe assolutamente ininfluenza ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria che il ricorrente intende proporre nei confronti dell'ANAS, in relazione all'incidente in cui è stato coinvolto il 12.8.2008, all'altezza della curva posta al Km 61+ 165 della SS 36, l'eventuale dimostrazione della sussistenza di un'anomalia della sede stradale riscontrata in un tratto diverso della stessa strada.

La Commissione osserva che la rilevanza della documentazione richiesta dal ricorrente in relazione all'esito della promovenda azione risarcitoria nei confronti dell'ANAS non può non esser rimessa all'esclusivo apprezzamento tecnico del legale del ricorrente, cui non si può sostituire la valutazione dell'Amministrazione.

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

Inoltre, non si può non convenire con il ricorrente nel ritenere che l'ostensione dei documenti richiesti non appare idonea a ledere il diritto alla *privacy*, essendo presumibile che i rapporti in questione contengano solo informazioni relative alla dinamica degli incidenti.

Ad ogni buon conto, qualora dati di tale natura siano contenuti in uno o più dei documenti richiesti, l'amministrazione ben potrà cancellarli, prima di ostenderli al ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno.

Fatto

La signora, funzionario amministrativo in servizio presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale, in data 12.11.2008, presentava un'istanza di accesso al verbale di accesso ai luoghi di lavoro redatto a seguito del sopralluogo effettuato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, nonché alla documentazione attestante l'effettuazione dei lavori di aspirazione per la pulizia dell'impianto di ventilazione sul corridoio dell'intero piano in cui si trova la stanza assegnata all'istante, al fine di individuare l'eventuale connessione tra l'ambiente lavorativo e lo stato di salute della stessa, che l'aveva costretta a sottoporsi a diversi accertamenti sanitari presso strutture del servizio sanitario nazionale.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la signora, in data 8.01.2009, ricorreva alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che l'istanza di accesso della ricorrente sia sorretto da un suo interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente all'esigenza di tutelare il suo diritto alla salute, collegato ai documenti cui si chiede l'accesso, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, avendo la signora necessità di accertare l'eventuale incidenza dell'ambiente lavorativo sulla genesi della patologia da cui è affetta, grazie alla conoscenza del verbale di accesso redatto a seguito del sopralluogo effettuato dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e della documentazione concernente i lavori di aspirazione per la pulizia dell'impianto di ventilazione sul corridoio dell'intero piano in cui si trova la stanza assegnata alla ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il signor, Tenente Colonnello dei Carabinieri, incluso nell'aliquota di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 2008 e collocatosi al 57° posto della graduatoria compilata per lo stesso anno ed approvata dal Ministero della Difesa, non è risultato iscritto nel quadro di avanzamento a scelta per l'anno 2008.

L'odierno ricorrente, in data 8/09/2008, presentava istanza di accesso alla graduatoria finale di merito degli ufficiali valutati, per l'avanzamento, per l'anno 2008, alle schede valutative redatte dai componenti della Commissione superiore di avanzamento sul conto degli ufficiali risultati anteposti al ricorrente, ed alle schede valutative ed ai rapporti informativi redatti, nel corso del tempo, sul conto dei predetti ufficiali presi in considerazione dalla predetta Commissione di avanzamento.

Il Ministero della Difesa, in data 29/09/2008 accoglieva solo parzialmente la predetta istanza, negando l'accesso alla graduatoria finale di merito e ad ogni atto relativo agli ufficiali valutati ma non iscritti nel quadro di avanzamento (e, quindi, non promossi al grado superiore), sul rilievo che il diritto di accesso sarebbe configurabile solo con riferimento agli atti concernenti gli ufficiali promossi.

In data 23.10.2008 il ricorrente presentava istanza di riesame del parziale diniego dell'accesso, ribadendo la richiesta che gli venisse consentito l'accesso anche alla documentazione valutativa degli ufficiali comunque inseriti nella graduatoria di merito.

L'Amministrazione, con nota del 20.11.2008, ricevuta dal ricorrente in data 16/12/2008, ribadiva il proprio orientamento contrario all'accoglimento dell'istanza di accesso alla documentazione relativa agli ufficiali valutati ma non iscritti nel quadro di avanzamento.

Con ricorso proposto in data 12.01.2009, il signor adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del parziale diniego opposto dall'Amministrazione e del proprio diritto ad accedere alla graduatoria finale di merito degli ufficiali valutati per l'avanzamento per l'anno 2008, alle schede valutative redatte dalla Commissione superiore di avanzamento sul conto degli ufficiali anteposti, nella predetta graduatoria, al ricorrente, ed alle schede valutative e rapporti informativi redatti nel tempo sul conto degli stessi ufficiali presi in esame dalla predetta Commissione.

Successivamente, in data 2.02.2009, l'Amministrazione inviava una memoria alla Commissione nella quale ribadiva le ragioni del diniego opposto all'istanza di accesso alla documentazione relativa agli ufficiali valutati ma non iscritti nel quadro di avanzamento.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

Innanzitutto deve essere disattesa l'argomentazione svolta dall'Amministrazione a sostegno del diniego dell'accesso alla documentazione relativa agli ufficiali non iscritti in quadro.

Non vi è dubbio che in capo ad un ufficiale non iscritto in quadro sussista solo l'interesse ad impugnare la graduatoria di merito solo limitatamente alla posizione degli ufficiali iscritti in quadro e non anche con riferimento alla posizione degli altri ufficiali non iscritti in quadro. Ma non si deve confondere l'interesse all'impugnazione della graduatoria di merito, con l'interesse diretto, concreto ed attuale che deve essere sotteso, ex art. 22, comma 1, lettera a) all'istanza di accesso.

Non si può non convenire con il ricorrente laddove afferma che ogni ufficiale che abbia partecipato ad una procedura di avanzamento, sia stato valutato e non sia risultato iscritto in quadro, ha un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere il contenuto di tutti gli ufficiali valutati che abbiano ottenuto una migliore collocazione nella graduatoria di merito, anche se non siano risultati iscritti in quadro, in considerazione delle ricadute morali e di immagine personale e professionale che una buona o, al contrario, una scadente valutazione, inevitabilmente determinano in capo all'interessato.

Né si può convenire con l'Amministrazione nel ritenere che osti all'accoglimento integrale dell'istanza di accesso il disposto dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90, che esclude l'ammissibilità delle istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, avendo il ricorrente chiesto l'accesso a documenti inerenti ad un ben individuato procedimento amministrativo al quale ha partecipato.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrenti:e

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno.

Fatto

Il signor, cittadino italiano, e la signora, coniuge del signor, presentavano, in data 18/10/2008 presso la Prefettura di Milano istanza diretta all'ottenimento della cittadinanza italiana per la signora, Gli odierni ricorrenti, non avendo ricevuto nessuna comunicazione di avvio del procedimento, in data 20.11.2008, diffidavano la Prefettura di Milano all'adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 2 del d.p.r. n. 364/1992-in forza del quale la Prefettura destinataria di un'istanza di concessione della cittadinanza italiana entro trenta giorni dalla sua presentazione è tenuta ad inviare al Ministero dell'Interno la relativa documentazione con le proprie osservazioni - e inoltravano istanza di accesso agli atti del procedimento.

In data 29.12.2008 i ricorrenti adivano la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativo impugnando il silenzio-rigetto formatosi sulla loro istanza di accesso.

Successivamente, con nota del 29.01.2009, la Prefettura di Milano comunicava che in data 27.01.2009 si era provveduto all'inserimento nel sistema dell'istanza di concessione della cittadinanza della signora

Diritto

Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione a ricorrere del signor, l'istanza di accesso avendo ad oggetto documenti inerenti al procedimento diretto alla concessione della cittadinanza in favore della di lui moglie, che è l'unico soggetto a poter vantare un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti.

Il ricorso della signora è fondato.

L'istanza di accesso in questione si fonda sull'esigenza di acquisire copia degli atti del procedimento al fine di determinare quali siano state le cause del ritardo dell'avvio del procedimento e le relative responsabilità, per poterle farle valere in sede legale.

Tale motivazione è sufficiente a legittimare l'istanza di accesso della ricorrente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione, previa declaratoria del difetto di legittimazione a ricorrere del signor, accoglie il ricorso della signora e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno.

Fatto

La signora, con atto di citazione del 12.08.2000, evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania il Ministero dell'Interno per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dall'attrice per effetto dell'operato della Prefettura e della Questura di Catania che, in più occasioni, nel decennio precedente avrebbero fornito informazioni non veritiere e/o incomplete in ordine al ruolo svolto dall'odierna ricorrente in relazione alla condanna del boss mafioso, determinando in tal modo un ritardo nella concessione alla signora delle provvidenze cui aveva diritto quale vittima innocente della mafia. Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 771/2008, condannava l'Amministrazione a pagare alla ricorrente la somma di € 250.000.

Il Ministero dell'Interno, a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, impugnava la predetta sentenza dinanzi alla Corte di appello di Catania che, in accoglimento parziale dell'istanza dell'appellante, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente all'importo superiore a €60.000.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, sollecitata dal legale della ricorrente a dare esecuzione *in parte qua* alla sentenza del Tribunale di Catania, rispondeva con la nota del 24.09.2008, prot. 27658, cont. 3429/00 Avv., nella quale faceva riferimento alle note prot. 4332 del 21.03.2008-Fasc. B/1233/VT e prot. 129/129-98/ / 12-B-4/GAB.

Successivamente, in data 10.11.2008, la signora rivolgeva istanza di accesso alla documentazione citata nella nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sostenendo di avere interesse a conoscere il contenuto di tali note, per timore della reiterazione della comunicazione di informazioni non veritiere.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, la signora, con ricorso trasmesso in data 14.01.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, deducendo l'illegittimità del diniego dell'accesso richiesto dalla ricorrente, non sussistendo alcuna delle cause di esclusione del diritto di accesso, ex art. 24 della legge n. 241/90.

Successivamente, in data 30.01.2009, il Ministero dell'Interno inviava una memoria alla Commissione, premesso che la nota del 21.03.2008 prot. n. 4332 fasc. B/1233/VT del Ministero dell'interno consiste nella relazione trasmessa all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in vista della proposizione dell'appello avverso la sentenza n. 771/08 del Tribunale di Catania, e che la nota prot. n. 129/129-98//12-B-4/GAB della Prefettura di Catania contiene le controdeduzioni della stessa Prefettura, esprimeva l'avviso che entrambi i documenti siano da ritenere sottratti all'accesso, trattandosi di corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione e la corrispondente Avvocatura Distrettuale.

Diritto

Il ricorso deve essere respinto.

Come risulta dalla missiva del 24.9.2008 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, inviata per conoscenza all'avvocato, legale dell'odierna ricorrente, e dalla memoria dell'Amministrazione, la nota del Ministero dell'Interno e quella della Prefettura di Catania, cui si riferisce l'istanza di accesso della signora, fanno parte della corrispondenza tra l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e l'Amministrazione patrocinata nella causa pendente dinanzi alla Corte di Appello di Catania di cui è menzione nel ricorso, trattandosi di note espressamente riscontrate dall'avvocato dello Stato incaricato della trattazione della causa.

Si tratta di documenti coperti da segreto professionale, ex art. 622 c.p. e 200 c.p.p., in quanto tali rientranti nel novero dei documenti per i quali è escluso il diritto di accesso, ex art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90.

Non vale a supportare l'assunto della ricorrente il richiamo alla sentenza n. 2433/01 del T.A.R. Sicilia-Catania che, pur avendo affermato che anche la corrispondenza interna tra Uffici non si sottrae al principio generale della trasparenza, nella misura in cui si inserisce in un procedimento amministrativo, ha escluso che le note che si riferiscono ad un giudizio in cui sia coinvolta l'Amministrazione, inviate dall'Amministrazione all'Avvocatura dello Stato, possano formare oggetto di accesso, per esser coperte dal segreto professionale.

Come correttamente rilevato nella memoria dell'Amministrazione- che richiama la sentenza n. 3983/2001 del T.A.R. Veneto, Sez.III - l'esclusione dell'accessibilità alla corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato è espressamente prevista dall'art. 2, lettera c) del d.P.C.M. 26.1.2996 n. 200 ("Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dello Stato sottratti al diritto di accesso").

Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del territorio

Fatto

La signora, dipendente dell'Agenzia del territorio, assegnata presso la Direzione regionale del Piemonte, sede di Torino, in data 18.07.2006, risultò destinataria dell'estrazione a sorte del suo nominativo, nel contesto della procedura di verifica ispettiva preordinata all'accertamento a campione della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 62 della legge n. 662/1996.

In data 26.7.2006 la Direzione Centrale Audit dell'Agenzia del territorio, sede di Torino, comunicava all'odierna ricorrente l'avvio del procedimento di verifica, inviandole il questionario da compilare e da restituire all'Amministrazione.

La signora, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dall'Agenzia del territorio circa l'esito del procedimento, presentava due istanze di accesso agli atti, la prima in data 11.10.2006, la seconda in data 2 novembre 2006, indirizzando entrambe le istanze alla predetta Direzione Centrale Audit, sede di Torino.

La Direzione Centrale Audit di Roma, in risposta alla seconda istanza, comunicava alla signora di non essere più in possesso della documentazione relativa al procedimento in questione, avendo trasmesso tale documentazione alla Direzione Centrale Risorse Umane, competente ad adottare il provvedimento finale.

Con nota inviata alla Direzione Centrale per le Risorse Umane in data 24.10.2008, pervenuta a destinazione in data 27 novembre 2008, la signora reiterava la propria istanza di accesso che rimaneva priva di riscontro, essendo decorso inutilmente il termine assegnato *ex lege* all'Amministrazione per pronunciarsi sull'istanza di accesso.

Con ricorso del 22.1.2009, la signora adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per sentir dichiarare l'illegittimità del tacito diniego di accesso alla documentazione richiesta dalla ricorrente con l'istanza del 24.10.2008.

Successivamente, in data 30.1.2009 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Risorse umane - Area gestione risorse - Ufficio Contenzioso e disciplina, inviava alla Commissione una memoria nella quale ribadiva quanto già comunicato al legale della ricorrente circa la carenza di interesse della ricorrente ad ottenere copia dei documenti in questione, in considerazione dell'esito negativo della verifica operata nei confronti dell'Amministrazione, e la sottrazione all'accesso di tali documenti, ai sensi del DM 7/9/94.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interesse.

Alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia del territorio al legale della ricorrente con la nota del 27.01.2009 (all. 2 della memoria dell'Amministrazione),

PLENUM 3 FEBBRAIO 2009

risulta che il procedimento di verifica effettuato nei suoi confronti si è concluso con esito negativo, non essendo emersa alcuna anomalia tale da giustificare l'adozione di provvedimento sfavorevole per la signora

Pertanto non si è reso necessario effettuare alcuna comunicazione alla ricorrente, richiesta solo nell'ipotesi in cui la Direzione Centrale delle Risorse umane avesse ritenuto di dover procedere, entro il termine previsto dal contratto di lavoro, alla contestazione di eventuali addebiti emersi in sede istruttoria.

Ne consegue che è venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso per ottenere l'accesso alla documentazione chiesta dalla ricorrente, la sua istanza essendo stata espressamente motivata con riferimento all'inerenza di tale documentazione ad un procedimento che si sarebbe potuto concludere, o si era già concluso, con l'adozione di un provvedimento (decadenza dall'impiego per incompatibilità) idoneo a spiegare effetti nella sfera giuridica della ricorrente.

Nessuna concreta utilità potrebbe derivare alla ricorrente dall'accesso alla documentazione di un procedimento ormai conclusosi favorevolmente per la stessa.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia

Fatto

La signora, proprietaria di un immobile ubicato in e titolare di una servitù di passaggio su un piccolo tratto di cortile, che immette su una strada comunale per accedere alla propria abitazione, chiedeva al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia di accedere al verbale del sopralluogo da essi effettuato su sua richiesta per stabilire se fosse possibile lo stazionamento prolungato di un furgone scoperto carico di bombole del gas nel sopracitato cortile.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco subordinava l'accoglimento dell'istanza di accesso alla dimostrazione da parte dell'istante di esser proprietaria dell'area sita nel Comune di ove in data 6.08.2008 stazionava un furgone con un carico di bombole del gas.

La signora con nota del 18.11.2008 reiterava la propria istanza di accesso.

Con ricorso del 19.01.2009 la signora adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi al fine di ottenere l'accesso al documento richiesto.

Successivamente, in data 27.01.2009, il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Pistoia inviava una memoria nella quale, affermata la legittimità del proprio operato, diretto ad accertare la legittimazione all'accesso della ricorrente, comunicava alla Commissione l'accoglimento della richiesta di accesso della signora, allegando la nota inviata alla ricorrente per renderle noto l'esito positivo dell'istanza.

Diritto

La Commissione non può non rilevare la cessazione della materia del contendere, per effetto dell'accoglimento dell'istanza di accesso presentata dalla ricorrente.

Ne consegue l'improcedibilità del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.